

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente un ricorso contro la pubblica utilità di una espropriazione
promossa dalla AET per la costruzione dell'impianto idroelettrico
della nuova Biaschina

(del 2 novembre 1962)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci pregiamo trasmettervi un ricorso del signor M. Bontà, in Personico, contro la pubblica utilità di un'espropriazione promossa dall'A.E.T., in esecuzione del D.L. 19 dicembre 1961 concernente la costruzione dell'impianto idroelettrico della nuova Biaschina.

Esponiamo come segue il caso :

1. L'opera la cui pubblica utilità è contestata nel ricorso in esame è costituita dal piano di costruzione di una strada che dal centro dell'abitato di Personico si allaccia con la strada che conduce ai cantieri del costruendo bacino in Val d'Ambra.

Questa strada taglia il mappale n. 54 del ricorrente, della superficie di mq. 658, per la lunghezza di circa 30 metri.

Da osservare che l'allacciamento in esame venne espressamente richiesto dal Comune e dal Patriziato di Personico e che ripetuti tentativi di un accordo bonale con il signor Bontà — unico degli interessati che abbia presentato ricorso — non hanno sortito nessun effetto. A maggior schiarimento annettiamo agli atti anche le osservazioni del presidente della Commissione federale di stima, dalle quali risulta la regolarità del procedimento e l'infondatezza dell'opposizione.

2. Il Gran Consiglio aveva concesso all'A.E.T. esplicitamente il diritto di espropriazione conformemente alla legislazione federale per l'esecuzione delle opere necessarie per la costruzione e per l'esercizio dell'impianto (cfr. D.L. 19 dicembre 1961, art. 4). La disposizione applicabile è quella dell'art. 46 della L.F. sull'utilizzazione delle forze idrauliche. Giusta l'art. 47 di tale legge, la espropriazione è attuata secondo le disposizioni della L.F. sulla espropriazione. Secondo l'art. 50 della L.F. espr. e dell'art. 46 cpv. 2 della L.F. sull'utilizzazione delle forze idrauliche gli atti sono quindi stati trasmessi all'ente cedente, e cioè al Gran Consiglio, affinché decida sulla contestazione.

Nel ricorso si adduce in sostanza che il tracciato della strada sarebbe inutile e quindi privo di pubblica utilità; si adduce poi che esisterebbe una divergenza tra i diversi piani esposti; si chiede che il tracciato della strada sia spostato fuori dal fondo dell'opponente e, in via subordinata, che sia espropriato l'intero mappale. Da ultimo si formulano domande di indennità.

Le questioni d'indennizzo non sono di competenza di codesta Autorità, ma bensì della Commissione di stima, e vanno trattate giusta la procedura fissata dagli art. 57 e segg. L.F. espr.; in quella sede potrà pure essere sollevata la domanda di espropriazione totale del terreno (L.F. espr. art. 71).

Circa le questioni sulla pubblica utilità dell'opera prevista, e quindi anche circa lo spostamento della strada, trattandosi di questioni di natura tecnica, trascriviamo il rapporto del perito speciale sig. Ing. Bernardo De Bernardis :

« Nella procedura di espropriazione dei fondi e diritti necessari per la esecuzione delle opere dell'impianto della Nuova Biaschina nei Comuni di Personico, Giornico e Chironico, l'Ente espropriante raggiunge l'accordo con tutti gli espropriati ad eccezione del signor Mario Bontà fu Carlo proprietario della particella Nro. di nuova mappa 54, in località « Foppa », della superficie di mq. 658.

RICORSO Bontà Mario fu Carlo, in Personico :

In base al bando di espropriazione pubblicato sul Foglio ufficiale n. 35/36 del 4 maggio 1962 e dell'avviso personale comunicato di uguale data, il signor Mario Bontà, con suo ricorso 31 maggio 1962, dichiara :

- a) di opporsi all'espropriazione, in quanto l'opera prevista, e più precisamente la strada che si diparte da quella agricola di Argampo e che si innesta sopra l'abitato nella strada per la Val d'Ambra, non è nè necessaria nè giovevole all'accesso dei cantieri poichè essa costituisce un doppio inutile della strada che dal « Fontanone », al centro del paese, si raccorda pure con la strada di Val d'Ambra;
- b) e domanda che il tracciato della strada sia mantenuto a monte della sua particella n. 54 come era stato previsto nel primitivo progetto riprodotto sulla planimetria generale in scala 1 : 10.000 a suo tempo pubblicato;
- c) ne elenca i danni che derivano alla sua proprietà in base ai piani particolareggiati, ora pubblicati, e formula, in via subordinata, le sue pretese di indennità.

Si osserva :

La soluzione proposta dal ricorrente non deve ritenersi sufficientemente idonea alla bisogna e deve pertanto essere scartata. Infatti, la strada di accesso Personico/Val d'Ambra, che l'Azienda Elettrica Ticinese intende costruire per la esecuzione dei lavori inerenti l'impianto della Nuova Biaschina, deve sottostare a norme di tracciato e di sicurezza che permettano un regolare e rapido trasporto dei materiali occorrenti alla esecuzione delle opere stesse, con l'impiego di veicoli pesanti, sino alle 15 tonnellate, e con carico alle volte molto ingombrante.

La variante studiata ed oggetto del presente rapporto, nel tratto compreso tra la sezione 9/a ed il nuovo ponte in cemento armato sul riale Margarasca, della lunghezza di circa 340,— ml., rispetta queste necessità e deve ritenersi soluzione assolutamente indispensabile all'opera che l'Ente espropriante intende attuare.

Lo stesso ricorrente non ne avrebbe sicuramente contestata questa soluzione se il tracciato fosse stato mantenuto nei limiti indicati nella planimetria generale 1 : 10.000 della prima pubblicazione, ove il previsto tracciato di massima non interessava, per espropriazione, il suo terreno, da lui dichiarato vignato, al n. di mappa 54.

Il piano particolareggiato ad 1 : 500 allegato all'incarto, che fu oggetto della seconda pubblicazione, dimostra l'assoluta necessità di invadere una parte del terreno Bontà, quella confinante con l'attuale strada comunale, e ciò per permettere lo sviluppo razionale ed il più possibile rettilineo e corsivo del tronco di strada che si vuol costruire.

Non si deve d'altra parte dimenticare che quando si vuol riportare sul terreno un tracciato di strada indicato di gran massima su una planimetria in scala da 1 a 10.000, ove un millimetro sulla carta corrisponde a 10 metri sul terreno, possano giustificarsi od imporsi alcune modifiche per meglio adattare il nuovo sedime stradale alla configurazione dei luoghi ed all'andamento altimetrico del terreno da attraversare.

Noi riteniamo che questa modifica sia perfettamente giustificata e che uno spostamento dell'asse stradale come desiderato dal ricorrente, in modo da escludere la prevista espropriazione parziale del suo fondo, sia assolutamente da escludere in quanto il progetto, fatto allestire dall'Ente espropriante, risulta molto favorevole alla località e studiato con ogni cura. Prova ne sia che nessun altro proprietario interessato, coi suoi terreni, all'attuazione della progettata strada ha sollevato eccezioni di sorta e, consolante il rilevarlo, che " i rappresentanti del Municipio di Personico, in sede di conciliazione dei ricorsi, ebbero ad esprimersi in modo lusinghiero sul progetto stesso anche dal punto di vista dell'economia comunale ".

Il ricorso del signor Mario Bontà fu Carlo di Personico, proprietario della particella n. 54, deve pertanto essere respinto, rimandando lo stesso a far valere le sue ragioni di carattere patrimoniale, già annunciate, in sede di procedura di stima ».

Dal rapporto tecnico e dagli atti consta che la procedura seguita dalla A.E.T. è regolare e che non sta quindi l'eccezione concernente una pretesa difformità di piani esposti : la pubblicazione rilevante ai fini del presente procedimento è appunto la seconda.

Da quanto esposto risulta che l'opposizione è priva di fondamento e che il ricorso deve pertanto essere respinto.

Vi preghiamo quindi di voler riconoscere la pubblica utilità dell'opera in esame.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Cioccari

Il Cons. Segr. di Stato :
Lafranchi

